



COMUNE DI MATERA
Città dei Sassi
Ufficio Segreteria Generale



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con atto di C.P. n. 34 del 13/06/1994
Modificato con atto di C.C. n. 57 del 19/09/1997
Modificato con atto di C.C. n. 13 del 29/02/2000

TITOLO 1°

Art. 1 - Istituzione della tassa.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di MATERA della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo 3° del Decreto Legislativo n.507 del 15/11/1993, di seguito indicato come "decreto 507".

Art. 2 - Zone di applicazione.

1) L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dall'art. 15 del regolamento del servizio di nettezza urbana.

2) Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1° gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3°, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2°, del decreto 507.

Art. 3 - Presupposto della tassa.

1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque res o in via continuativo ai sensi del precedente art. 2, comma 1° e 2°.

2) Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

3) Nelle zone di cui all'art. 2, comma 2°, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella perimetrata e di fatto servita:

- Entità della riduzione distanza dal contenitore più vicino

60% non più di 3 Km

65% non più di 4 Km

70% oltre i 4 Km

4) Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nel successivo art.13 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo all'80% della tariffa ordinaria.

Art. 4 - Esclusioni.

1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con l'allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2) Non sono soggetti alla tassa:

- a) I locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
 - b) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507.
 - c) I locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comuni sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
 - d) "Le aree scoperte, comprese quelle adibite a verde, pertinenziali o accessorie di civili abitazioni (terrazze, balconi, giardini, cortili, ecc.), le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, incluse anche le aree coperte e le aree a verde.
- 3) Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.
- 4) Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, nonché rifiuti **avviati ad attività di recupero direttamente da parte dell'operatore economico**, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta del 50%.
- I soggetti interessati devono esibire, all'ufficio tributi, copia del formulario controfirmato di identificazione o, in mancanza, altro idoneo documento previsto ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. b) e dell'art. 49, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.**

Art. 5 - Soggetti passivi.

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 - (ABROGATO)

Art. 7 - Locali in multiproprietà.

- 1) Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1° gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
- 2) Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 8 - Locali tassabili.

- 1) Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
- 2) Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camera, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da Enti Pubblici - comprese le Unità Sanitarie Locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, Enti di patronato nonché le stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi compresi le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9 - Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle relative attività e servizi complementari connessi individuati;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, zona adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessori e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti Pubblici Territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali.

1) Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, usati abitualmente per un periodo inferiore ai sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa è ridotta del 30%.

- 2) La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- 3) La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
- 4) Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
- 5) L'Ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11 - Locali ed aree non utilizzati.

- 1) La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
- 2) I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
- 3) I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12 - Deduzioni.

- 1) Le superfici delle aree scoperte operative, nonché quelle accessorie e pertinenziali delle aree operative stesse e dei locali diversi dalle civili abitazioni sono tassate al 50%.
- 2) Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1° gennaio 1995.

Art. 13 - Riduzioni di tariffa.

- 1) A partire dal 1° gennaio 1995 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta del 30% nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante, avente superficie superiore a mq. 35 utili, escluse le pertinenze;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - c) abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno;
 - d) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore.
 - e) le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta del 30%, non cumulabile con altre agevolazioni, nel caso di abitazioni e sue pertinenze (garages, scantinati, depositi anche distanti dall'abitazione) occupate da nuclei familiari con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF derivante esclusivamente da pensione, erogata dall'INPS nell'anno precedente cui si riferisce il tributo.

TITOLO 2°

TARIFFAZIONE

Art. 14 - Obbligazione Tributaria.

- 1) La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
- 3) La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
- 4) In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 15 - Esenzioni e riduzioni.

Sono esenti dal tributo:

- 1) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- 2) I locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- 3) I locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;

Art. 15 bis -

Il tributo non è dovuto se l'importo risultante dalla dichiarazione annuale o dall'attività di accertamento e di liquidazione non supera £. 20.000. Per lo stesso importo comprensivo delle soprattasse e degli interessi non si fa luogo a iscrizioni nei ruoli né a rimborsi. Tale limite di esenzione non è applicabile alla TARSU a tariffa giornaliera.

Art. 16 - Copertura delle esenzioni e riduzioni.

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente art. 15.

Art. 17 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio.

- 1) Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è

collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2) Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3) Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 18 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio.

1) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2) Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3) L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2) ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 19 - Gettito del Tributo.

1) La tariffa della tassa è determinata, con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, comma 2 e 4, art. 67, comma 3°, del decreto 507 e, per il 1994, dell'art. 79, comma 5°, dello stesso decreto.

2) Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, nè essere inferiore al 50% del costo medesimo (70%: per i comuni in condizioni di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n°504; 100% per gli Enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario.

Art. 20 - Tariffazione per il 1994 e il 1995.

La tassa è individuata sino al 31/12/1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

Art. 21 - Tariffazione dall'1/1/1996.

1) La tassa è commisurata a partire dal 1° gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonchè al costo di smaltimento al netto del costo relativo ai locali ed aree non tassabili di uso comunale, dedotto il costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nella misura del 5%.

2) Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per

l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3) Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre di ciascun anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo determina con efficacia:

- le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel 2° comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
- le modalità di applicazione di cui al 2° comma;
- le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

Art. 22 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe.

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 21, 3° comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 23 - Unità immobiliare ad uso promiscuo.

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 24 - Tassa giornaliera di smaltimento.

1) E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente Regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono, temporaneamente (inferiore a 183 giorni dell'anno solare anche se ricorrente), locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

2) La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.

3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 21 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4) La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 25, comma 6°.

TITOLO 3°

DENUNCE - ABBUONI

Art. 25 - Denunce.

- 1) La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale negoziale.
- 2) Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
- 3) Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
- 4) Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n° 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
- 5) Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
- 6) Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 24, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 se tale servizio è gestito direttamente dal Comune, ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto. Nel caso in cui il servizio di riscossione della TOSAP è affidato in concessione, il pagamento della tassa giornaliera dei rifiuti solidi urbani interni è effettuato mediante versamento diretto a mezzo c/c postale prima del rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;

Art. 26 - Denuncia di variazione.

La denuncia di cui all'art. 25, comma 1°, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 25, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13 e 15.

Art. 27 - Norma transitoria per le prime denunce.

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 25 e 26, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli articoli 6, 2° comma e 7, 2° comma, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1995.

Art. 28 - Modalità dei rimborsi.

1) I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

2) La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3) Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43.

TITOLO 4°

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 29 - Il funzionario responsabile.

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Segretario Comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestione della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A- registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;

B- registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche a schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Comunale, prima di essere posti in uso.

E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 30 - Sanzioni e interessi.

1) Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

2) L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

3) La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.